



COMUNE DI ARCOLA
Provincia della Spezia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 31-03-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **19:10**, a seguito di avviso di convocazione inviato in conformità allo Statuto ed al Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Ordinaria**.

Presiede l'adunanza il Presidente **Anna Catalano**, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Marina Del Ry**.

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono presenti in questo momento della seduta **n. 16** membri del Consiglio:

Cognome e Nome	Pres./Ass.	Cognome e nome	Pres./Ass.
Paganini Monica	P	CARFAGNINI IDA	P
Tinfena Gianluca	P	ROFFINO MATTEO	P
Nardi Massimiliano	P	COPPOLA FERDINANDO	P
Luciani Sara	P	GATTI MAURIZIO	P
Monfroni Camilla	P	RIGHI BRUNELLA	P
Romeo Salvatore	P	PAVERO GINO	P
DEVOTO CRISTINA	A	MASSI VALENTINA	P
BIANCHINI CARMELA	P	NAVALESI ALESSANDRO	P
Catalano Anna	P		

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 22/12/2011 e successive integrazioni e modificazioni;

Che la Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) all'art. 1, comma 738, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La nuova IMU 2020, Tassa unica sulla casa, disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 - 783, della Legge di Bilancio 2020, accorpa l'IMU e la TASI in vigore fino al 2019.

Visto quanto disposto dai commi da 748 a 755 della Legge n. 160 del 27/12/2019, con riguardo alle misure d'aliquote ivi stabilite ed alla possibilità di modificazione delle stesse;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: - "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., ai sensi del quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede, tra gli allegati al bilancio di previsione, anche "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Visto:

- la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il D.L.34/2020 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e che al comma 3-bis dell'art.106, ha previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267/2000, al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre

- l'articolo unico del Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021, il quale ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Rilevato che:

- presupposto dell'imposta municipale propria (IMU) di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali ultime categorie l'imposta resta dovuta;

- il comma 744 dell'art. 1 della Legge 160/2019 prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

- il comma 745 della Legge 160/2019 prevede che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Considerato che, ai sensi del comma 741 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono considerate abitazioni principali:

- a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
- c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dello stesso;
- e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- f. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dall'anziano o disabile che abbia trasferito la propria residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile in questione non risulti locato. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In sede di prima applicazione, al fine di poter fruire della suddetta agevolazione, il soggetto beneficiario deve presentare apposita comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune con l'indicazione dei dati identificativi delle unità immobiliari interessate, dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell'ufficio. La mancata presentazione della suddetta comunicazione entro la data di scadenza del saldo comporta, per l'anno in corso, la decadenza dal diritto di fruizione dell'agevolazione stessa. Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio.

Considerato che ai sensi del comma 758 della Legge 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Dato atto di quanto disposto:

- dall'art.1 comma 48 della L.178/2020:

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

- dall'art.1 comma 599 della L.178/2020:

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affitti camere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Ritenuto pertanto di determinare, per l'anno 2021, le aliquote IMU, nell'intento di perseguire la sostanziale conferma di quelle vigenti nell'anno 2020 tenuto conto dell'unificazione intervenuta tra IMU e TASI, e con il presupposto di mantenere l'invarianza del gettito previsto;

Visto:

- il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU - imposta municipale propria" approvato con Delibera di CC.n.27 del 09/05/2020;
- la delibera di Giunta Comunale n.29 del 27/02/2021 ad oggetto: "Determinazioni aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU";

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e smi;

Tenuto conto sia delle previsioni dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 (Finanziaria 2001) che del comma 169 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che dispongono che i regolamenti e le delibere in materia di entrate locali e le relative delibere tariffarie debbano essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160 del 27/12/2019 che prevede che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'imposta municipale propria devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento;

Dato atto:

- della Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.1/DF del 18 Febbraio 2020, ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote"

- la disposizione in commento prevede, in particolare, che:

"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote".

Conseguentemente, atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione

dell'art.1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno –e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto –vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. È evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.

Evidenziato che, alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU sopra citato;

Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta del 19/03/2021;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 dal Responsabile Area Socio Amministrativa La Spada Claudia;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e ai sensi dell'art 54 del vigente Regolamento di Contabilità, dal Responsabile Area Socio Amministrativa la Spada Claudia;

- Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Massi Valentina, Pavero Gino, Righi Brunella) e n. 1 astenuto (Navalesi Alessandro)

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che la Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) all'art. 1, comma 738, ha disposto, con decorrenza dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). La nuova IMU 2020, Tassa unica sulla casa, disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 - 783, della Legge di Bilancio 2020, accorpa l'IMU e la TASI in vigore fino al 2019.
- 2) **Di dare atto** che ai sensi del comma 741 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono considerate abitazioni principali:
 - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
 - b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
 - c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dello stesso;
 - e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- f. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dall'anziano o disabile che abbia trasferito la propria residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile in questione non risulti locato. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In sede di prima applicazione, al fine di poter fruire della suddetta agevolazione, il soggetto beneficiario deve presentare apposita comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune con l'indicazione dei dati identificativi delle unità immobiliari interessate, dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell'ufficio. La mancata presentazione della suddetta comunicazione entro la data di scadenza del saldo comporta, per l'anno in corso, la decadenza dal diritto di fruizione dell'agevolazione stessa. Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio.

- 3) **Di dare atto** che ai sensi del comma 758 della Legge 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

- 4) Di dare atto che:

- ai sensi dell'art.1 comma 48 della L.178/2020:

A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

- ai sensi dell'art.1 comma 599 della L.178/2020:

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affitti camere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

5) **Di adottare** per l'anno 2021 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

a) Aliquota 0,60 per cento:

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011 (solo un C/2, un C/6 e un C/7).

b) Aliquota 1,06 per cento:

1. per le unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà di A.R.T.E. (ex IACP) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.

c) Aliquota agevolata 0,80 per cento:

1. per una sola unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta, sino al primo grado di parentela (genitori e figli), che la utilizzino come abitazione principale (compresa una sola pertinenza a scelta).

La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta (se non già presentata nell'anno 2012 o negli anni successivi).

In caso di decesso di un figlio/a titolare di abitazione data in comodato d'uso ad un genitore, gli eredi possono mantenere al congiunto l'agevolazione già in essere.

Parimenti nel caso di decesso di un figlio/a al quale sia stato concesso in comodato d'uso un immobile da parte di un genitore, al coniuge superstite può essere mantenuta l'agevolazione già in essere.

Ai sensi del comma 747 dell'art. 1 della Legge 160/2019 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

d) Aliquota agevolata 0,60 per cento:

1. per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA - SICET - UNIAT - SAI - ASSOCASA - APE - UPPI - APPC - CONFABITARE - CONFAPPI in data 27 giugno 2018, ai sensi dell'art. 2 c.3 della legge 431/1998. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale (se non già presentata nell'anno 2012 o negli anni successivi);

Ai sensi del comma 160 dell'art.1 della Legge 160/2019, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

e) Aliquota agevolata 0,76 per cento:

1. per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che gli stessi risultino iscritti all' A.I.R.E. del Comune di Arcola e che la stessa non risulti locata";
2. per le unità immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A10, B, C e D (con esclusione delle categorie C6 e C7), possedute dalle imprese e direttamente utilizzate ai fini dell'esercizio di attività d'impresa, a condizione che entro il 30 novembre dell'anno di imposta, l'impresa assuma con contratto a tempo indeterminato almeno una lavoratrice che sia neo mamma con almeno un figlio di età non superiore a 3 anni; l'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno di assunzione e per il relativo anno di imposta;

f) Aliquota agevolata 0,10 per cento:

1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

g) Aliquota agevolata 0,25 per cento:

1. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

h) Aliquota ordinaria 1,06 per cento:

1. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D (0,76% quota di competenza statale e 0,30% quota di competenza comunale);
 2. per le aree fabbricabili come definite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 504/1992;
 3. per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere precedenti.
- 6) **Di dare atto** che ai sensi del comma 749 della Legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 7) **Di dare atto** che, per la presente deliberazione concernente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021, verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
- 8) **di prendere atto** che alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui all'articolo 1, comma 757, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- 9) **di tenere conto che** secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 Febbraio 2020, *“atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;

Inoltre, stante l'urgenza, con n. 12 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Massi Valentina, Pavero Gino, Righi Brunella), e n. 1 astenuto (Navalesi Alessandro), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto e sottoscritto:

Il Sindaco
Dott.ssa Monica Paganini

Il Presidente
Anna Catalano

Il Segretario
Dott.ssa Marina Del Ry

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio dal 07-04-2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marina Del Ry

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno 31-03-2021 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marina Del Ry
